



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

**REGOLAMENTO
SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
*Anno Accademico 2019-2020***

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
-----------------------------------	----------

SEZIONE II – CORSI DI LAUREA

2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE	5
---	----------

2.0 - Composizione tasse e contributi	5
2.1 - Imposta di bollo	5
2.2 - Contributo onnicomprensivo annuale	5
2.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	5

3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
---	----------

3.0 – Rate	6
3.1 - Prima rata	6
3.2 - Seconda rata	7
3.3 - Terza rata	7
3.4 - Contribuzione studenti prossimi alla laurea (laureandi)	7
3.5 - Modalità di pagamento	8
3.6 - Importi minimi	8
3.7 - Studenti non in regola con i pagamenti	8

4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE	8
----------------------------------	----------

4.0 - Contributo onnicomprensivo annuale	8
4.1 - Calcolo in base all'ISEE	9
4.2 - Riduzioni per merito	9
4.2.1 - Modalità di calcolo per gli immatricolati	9
4.2.2 - Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo	10
4.3 - Riduzione per esonero parziale	10
4.4 - Ulteriore contribuzione	10
4.5 - Riduzione per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)	11
4.6 - Riduzione per legge (Legge 232/2016)	11

5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	11
--	-----------

5.0 - Richiesta dell'ISEE	12
5.1 - ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario	12
5.2 - Acquisizione dell' ISEE	12
5.3 - Scadenze ISEE	12
5.4 - Studente indipendente	13
5.5 – Studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero o con nucleo familiare di origine residente all'estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE o ISEE PARIFICATO ai sensi dell'art.8 del DPCM 159/2013	13
5.6 - Studenti a cui viene riconosciuto il diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti	14

6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI	14
--------------------------------------	-----------

6.0 - Esoneri totali/parziali	14
6.1 - Esoneri totali	14
6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)	15

6.3 - Studenti atleti	16
7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI	16
8 - GRANT	17
9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)	17
10 – TRASFERIMENTI	18
10.0 - Trasferimenti da altro ateneo	18
10.1 - Trasferimenti ad altro ateneo	18
11 - STUDENTI STRANIERI	18
11.0 – Comunitari	18
11.1 – Extracomunitari	18
12 - CORSI SINGOLI	18
13 – STUDENTI IN PERCORSO DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO (L.164/1982)	19
14 - TASSA DI EQUIPOLLENZA	19
15 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI	19
16 – AGEVOLAZIONI PER STUDENTI IN CONDIZIONI O REGIMI PARTICOLARI	20
17 - TASSA DI RICOGNIZIONE	20
18 - COSTO DIPLOMA	20
19 - RINUNCIA AGLI STUDI	20
20 – RIMBORSI	21
21 – CERTIFICAZIONI	21
22- ACCERTAMENTI	22
 SEZIONE III – TIROCINI	
23 - CORSI PER I QUALI É PREVISTO IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE	23
24 - COME PRESENTARE LA DOMANDA	23
25 - CONTRIBUTO ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO	23
 SEZIONE IV - ESAMI DI STATO	
26 - ESAMI DI STATO	24

27 - ALTRI CONTRIBUTI	24
-----------------------	----

SEZIONE V - SPECIALIZZAZIONI

28 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	25
---------------------------------	----

29 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE	25
---------------------------------------	----

29.1 - Composizione della contribuzione dovuta dagli Specializzandi	25
---	----

29.2 - Imposta di bollo	25
-------------------------	----

29.3 - A.Di.S.U. - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	25
---	----

29.4 - Contributo onnicomprensivo annuale scuole di specializzazione	25
--	----

29.4.1 - Riduzione per condizione economico-patrimoniale	26
--	----

29.4.2 - Grant	26
----------------	----

30 - AREA UMANISTICA "Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici"	26
--	----

30.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	26
--	----

30.1.1 - Prima rata	27
---------------------	----

30.1.2 - Seconda rata	27
-----------------------	----

30.1.3 - Terza rata	27
---------------------	----

31 - AREA GIURIDICA "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali"	27
--	----

31.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	27
--	----

31.1.1 - Prima rata	27
---------------------	----

31.1.2 - Seconda rata	27
-----------------------	----

32 - AREA MEDICA "Scuole di Specializzazione di Area medica"	27
--	----

32.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	27
--	----

32.1.1 - Prima rata	27
---------------------	----

32.1.2 - Seconda rata	28
-----------------------	----

32.1.3 - Terza rata	28
---------------------	----

33 - AREA SANITARIA

"Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" (con accesso ai Laureati Non Medici)	28
---	----

33.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	28
--	----

33.1.1 - Prima rata	28
---------------------	----

33.1.2 - Seconda rata	28
-----------------------	----

33.1.3 - Terza rata	28
---------------------	----

34 - AREA VETERINARIA

"Scuole di Specializzazione di Area veterinaria"	28
--	----

34.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	29
--	----

34.1.1 - Prima rata	29
---------------------	----

34.1.2 - Seconda rata	29
-----------------------	----

34.1.3 - Terza rata	29
---------------------	----

35 - ESONERI	29
--------------	----

35.1 - Esoneri Totali	29
-----------------------	----

35.1 - Esoneri parziali	29
-------------------------	----

36 - COSTI E SERVIZI	30
----------------------	----

36.1 - Costo Diploma	30
----------------------	----

36.2 - Duplicato Diploma di Specializzazione	30
--	----

36.3 - Trasferimenti	30
----------------------	----

36.4 - Rinuncia agli studi _____	30
36.5 - Tassa di ricognizione _____	31
36.6 - Specializzandi provenienti da altre sedi Universitarie _____	31
37 - COSTO CERTIFICATI _____	31
38 – RIMBORSI _____	31
39 – PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI _____	31
39.1 - Pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza _____	31
39.2 - Pagamenti ricadenti in giorno festivo _____	31
40 – PRESENTAZIONE DELL’ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO _____	31
41 – ACCERTAMENTI _____	32
42 – DISPOSIZIONI FINALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO _____	32
 SEZIONE VI – MASTER	
43 – CONTRIBUZIONE _____	33
44 – RATE E PENALI PER PAGAMENTI TARDIVI _____	33
45 – RECUPERO POSTI PROGRAMMATI _____	34
46 – DIPLOMA ED ATTESTATO FINALE _____	34
47 – CERTIFICATI _____	34
48 – AGEVOLAZIONI ED ESONERI _____	34
49 - RIMBORSI E RINUNCE _____	34
 SEZIONE VII - DOTTORATO DI RICERCA	
50 – TASSE E CONTRIBUTI _____	35
51 – COSTO DIPLOMA _____	36
52 – PENALI _____	36
53 – BORSE DI STUDIO _____	36
SEZIONE VIII - NORME FINALI _____	38
 ALLEGATI	
CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI _____	39

SEZIONE I

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2019/2020 da:

- a) studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e ai corsi singoli;
- b) laureati iscritti a corsi di tirocinio post lauream;
- c) laureati iscritti a esami di Stato;
- d) laureati iscritti a scuole di specializzazione;
- e) laureati iscritti a Master, Short master, corsi di perfezionamento e alta Formazione, Summer e Winter school.
- f) laureati iscritti a corsi di dottorato.

La contribuzione viene rivalutata ogni anno in funzione del tasso di inflazione programmata.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

SEZIONE II – CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI

2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

2.0 - Composizione tasse e contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposta di bollo
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- contributo onnicomprensivo annuale
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dello studente per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni
- student card per i soli immatricolati

2.1 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di immatricolazione/iscrizione, di trasferimento presso altro Ateneo, di conseguimento titolo e da apporre sulla pagamena di laurea, è assolta in maniera virtuale.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la marca da bollo quando richiesta.

2.2 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato ISEE).

Per l'anno accademico 2019/2020, l'importo massimo del contributo onnicomprensivo è pari a € 1.912,00, fermo restando la maggiorazione prevista dall'art. 4.4 del presente Regolamento.

2.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

L'importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica dello studente valutata utilizzando l'ISEE:

Valore ISEE	Tassa regionale
pari o inferiore a € 23,000,00	€ 120,00
da € 23.000,01 a € 46.000,00	€ 140,00
superiore a € 46.000,00	€ 160,00

Gli studenti che non presentano l'ISEE sono collocati nella fascia massima della tassa regionale.

3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.0 - Rate

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 3 rate.

Per l'anno accademico 2019/2020 le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero si effettuano online dal 15 luglio al 29 novembre 2019.

Per l'A.A. 2019/2020 agli studenti che, nel periodo intercorrente dal 15 al 31 luglio 2019, si immatricolano ai corsi di studio non programmato, verrà applicato un bonus premiale consistente nella riduzione di € 50,00 sull'ammontare complessivo delle tasse e contributi eventualmente dovuti non scomputabile dalla Tassa A.Di.S.U. e dalla marca da bollo. Il beneficio è riservato a quegli studenti che provvedano al perfezionamento della immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a numero non programmato, per l'anno accademico 2019/2020, nel periodo intercorrente dal 15 al 31 luglio 2019, e che provvedano, altresì, al pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2019.

3.1 - Prima rata

La prima rata è versata all'atto della immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale: € 16,00
- b) Acconto tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio ISEE
- c) Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 200,00
- d) Costo student card (per immatricolati): € 5,00.

Il contributo onnicomprensivo versato in acconto è portato in riduzione agli importi dovuti per la seconda e per la terza rata, in misura pari alla metà per ciascuna rata.

Gli studenti che, per l'anno accademico 2019/2020, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito A.D.I.S.U.), devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a pagare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale.

Gli stessi sono tenuti a versare il contributo onnicomprensivo con la seconda rata e la terza rata qualora successivamente non risultino vincitori o idonei nell'ambito della relativa graduatoria di merito A.D.I.S.U..

Al relativo perfezionamento, l'apposita procedura telematica genera il MAV per il pagamento della prima rata.

Per perfezionare l'immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, pagare la prima rata e consegnare presso la Segreteria studenti la stampa della domanda compilata *online* e l'ulteriore documentazione richiesta.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo non è prevista la consegna della domanda cartacea: il versamento della prima rata è considerato espressione di volontà e conferma dell'avvenuta iscrizione.

Il termine per il pagamento della prima rata è fissato al 29 NOVEMBRE 2019.

Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.

Dopo il 29 novembre 2019 non è più possibile compilare *online* la domanda di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione.

Le domande di immatricolazione/iscrizione successive al 29 novembre 2019, compilate su apposita modulistica in distribuzione presso la segreteria studenti di afferenza, devono essere ivi presentate, per consentire l'elaborazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata.

Il versamento della prima rata oltre il 29 novembre 2019 comporta l'ulteriore pagamento dei diritti di mora previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.

L'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico 2019/2020 in ritardo, con versamento della prima rata successivamente al **15 maggio 2020**, comporta il pagamento di un onere amministrativo di € 100, oltre ai diritti di mora previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.

3.2 - Seconda rata

La seconda rata, da pagare entro il 30 APRILE 2020, è composta da:

- a) eventuale saldo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- b) 50 % del contributo onnicomprensivo annuale.

L'eventuale saldo della tassa regionale è determinato in relazione del valore ISEE dello studente, come precisato nell'art. 2.3 del presente Regolamento.

Se il saldo del contributo onnicomprensivo annuale è pari o inferiore € 50, l'intero importo è addebitato con la seconda rata.

3.3 - Terza rata

La terza rata, da pagare entro il 10 LUGLIO 2020, è composta dal rimanente 50% del contributo onnicomprensivo annuale.

3.4 - Contribuzione studenti prossimi alla laurea (laureandi)

Gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'a.a. 2018/2019 non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione e a pagare la prima rata dell'a.a. 2019/2020.

Il laureando che, pur avendo presentato domanda di laurea per una sessione dell'A.A. 2018/2019, rinvia la prova finale ad una sessione dell'anno accademico successivo è tenuto al pagamento delle rate di iscrizione all'a.a. 2019/2020 e delle eventuali penali maturate.

Sono esentati dal pagamento delle penali gli studenti che hanno regolarmente presentato domanda di laurea, modulo tesi e, ove previsto, tesi di laurea, che, non avendo conseguito il titolo, si iscrivono all'a.a. 2019/2020 entro il 15 maggio 2020. Coloro i quali intendono rinnovare la domanda di laurea dal 21 al 30 aprile devono essere in regola con il pagamento della prima rata a.a. 2019/2020.

Il laureando che sceglie di pagare la prima rata dell'a.a. 2019/2020 e che consegue il titolo entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019, può chiedere il rimborso degli importi pagati secondo quanto previsto dall'art. 20.

Gli studenti che conseguono il titolo triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019 e che decidono di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Bari e/o si iscrivono a CORSI SINGOLI, sono esentati dal pagamento delle penali per tardiva iscrizione all'a.a. 2019/2020. Gli eventuali importi pagati nella precedente carriera per l'a.a. 2019/2020 sono trasferiti d'ufficio a copertura dell'iscrizione al primo anno di laurea magistrale.

I laureandi sono tenuti a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro i termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

3.5 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti dall'Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

Il MAV è scaricato a cura dello studente dalla pagina personale dei servizi di segreteria *online* – sezione pagamenti.

Il pagamento effettuato tramite MAV è acquisito automaticamente dall'Ateneo.

La quietanza di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente deve conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

3.6 - Importi minimi

Non sono dovuti saldi di importo inferiore a € 5,00. Non sono rimborsati crediti di importo inferiore a € 5,00.

3.7 - Studenti non in regola con i pagamenti

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE

4.0 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato in relazione al merito e alla condizione economica dello studente, valutata sulla base dell'ISEE, fermo restando i limiti e gli esoneri previsti dalla Legge 232/2016.

La presentazione dell'ISEE è una facoltà dello studente, finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

Il contributo onnicomprensivo massimo è pari a:

€ 1.912,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

€ 1.962,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno

4.1 - Calcolo in base all'ISEE

La quantificazione del contributo onnicomprensivo sulla base del valore ISEE è effettuata mediante le formule di calcolo riportate nella seguente tabella:

Valore ISEE	Importo contributo onnicomprensivo
≤ € 12.500,00	€ 568,30
da € 12.500,01 a € 25.000,00	$\left(\frac{ISEE + 4.804,59}{12.500}\right) * 414,39$
da € 25.000,01 a € 50.000,00	$\left(\frac{ISEE + 38.941,82}{25.000}\right) * 422,69$
da € 50.000,01 a € 100.000,00	$\left(\frac{ISEE + 903.311,66}{50.000}\right) * 84,88$
> € 100.000,00	€ 1.912,00

4.2 - Riduzioni per merito

Possono fruire di una riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati
- gli iscritti in corso
- gli iscritti al primo anno fuori corso

Non possono in ogni caso fruire della riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità inferiore a 70/100, ovvero 42/60
- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale con voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110
- gli studenti già rinunciatari, limitatamente all'anno di nuova immatricolazione
- gli studenti iscritti come ripetenti
- gli studenti con pregresse iscrizioni fuori corso o ricognizioni
- gli studenti che, a seguito di cambio di corso di laurea, sono stati ammessi nel nuovo corso di studi, limitatamente all'anno di trasferimento
- gli studenti provenienti da altra Università, limitatamente all'anno di trasferimento.

4.2.1 - Modalità di calcolo per gli immatricolati

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità superiore o uguale a 70/100 ovvero 42/60.

La riduzione si calcola con le seguenti formule:

Voto diploma in centesimi

$$\left(\frac{\text{Voto} - 69}{31} \right) * 359,20$$

Voto diploma in sessantesimi

$$\left(\frac{\text{Voto} - 41}{19} \right) * 359,20$$

- b) studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 88/110.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{voto di laurea} - 87}{23} \right) * 359,20$$

Per voti di maturità inferiori a 70/100 ovvero 42/60 o voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110 non è prevista alcuna riduzione per merito.

4.2.2 - Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) studenti iscritti in corso, a partire dal secondo anno, o iscritti al primo anno fuori corso dell'ultimo anno che hanno acquisito almeno il 50% dei crediti formativi previsti e conseguito una media di almeno 24/30.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left[1,2 * \left(\frac{\text{c. f. a.}}{\text{c. f. p.}} - 0,5 \right) + 0,4 * \left(\frac{m - 24}{6} \right) \right] * 359,20$$

dove:

c. f. a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 29 novembre dell'anno solare di iscrizione.

c. f. p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1 D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti dal corso precedente, per gli anni di corso della precedente iscrizione.

m = media dei voti degli esami superati entro il 29 novembre dell'anno solare di iscrizione.

Qualora il c.f.a. risulti superiore al c.f.p., la formula si applicano fissando c.f.a.=c.f.p.

- b) studenti iscritti in corso, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che entro il 29 novembre dell'anno solare di iscrizione hanno superato tutti i crediti formativi previsti (c.f.p.) riportando una votazione media inferiore a 24/30.

È riconosciuta una riduzione in quota fissa pari a € **179,60**.

4.3 - Riduzione per esonero parziale

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato sulla base dell'ISEE e del merito, viene ulteriormente ridotto qualora lo studente abbia i requisiti previsti da uno degli esoneri parziali indicati nell'art. 6.2.

4.4 - Ulteriore contribuzione

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 50,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi.

4.5 - Riduzione per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Usufruiscono di una riduzione pari a € 50,00 del contributo onnicomprensivo gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010, immatricolati o iscritti nell'anno accademico 2019/2020 ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso per tutta la durata del corso di laurea.

Lo studente deve allegare alla richiesta di beneficio la certificazione (non antecedente di tre anni dalla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione) rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di specialità legata all'apprendimento (DSA). L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione.

4.6 - Riduzione per legge (Legge 232/2016)

Il contributo onnicomprensivo, calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, viene ulteriormente ridotto, in applicazione della Legge 232/2016, nei seguenti casi:

- 1) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 18.000,01 e € 30.000,00
 - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi tra l'11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019;
 - d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l'11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019;

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, è ricondotto al 7% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

- 2) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000;
 - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, ossia oltre il primo anno fuori corso;
 - c) abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l'11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019.

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito, agli esoneri parziali ed incrementato della maggiorazione prevista dall'art. 4.4, è ricondotto al 10,5% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

In ogni caso, l'importo del contributo onnicomprensivo non è inferiore a € 200,00.

5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo rispetto all'importo massimo devono presentare l'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5.0 - Richiesta dell'ISEE

La richiesta dell'ISEE va presentata sul sito dell'INPS o presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il calcolo dell'ISEE non è immediato: è necessario attendere l'acquisizione, da parte dell'INPS, dei dati non contenuti nella DSU, rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore.

L'attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

Lo studente, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell'ISEE, al fine di poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento.

Lo studente deve conservare la ricevuta rilasciata da INPS o dal CAF/CAAF, sulla quale è riportata la data ed il protocollo di invio della DSU, nonché l'attestazione ISEE rilasciata da INPS ed il relativo numero di protocollo.

N.B.: Si raccomanda in ogni caso di richiedere sempre l'ISEE (anche per coloro che presentano domanda di borsa di studio ADISU), in quanto tale dato sarà utilizzato dall'Ateneo anche per l'erogazione di ulteriori servizi e/o benefici basati sulla condizione economica dello studente.

5.1 - ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Se l'attestazione ISEE contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente all'INPS o al CAF per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Per l'a.a. 2019/2020 il calcolo del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale è effettuato sull' **ISEE 2019**, salvo quanto previsto dall'art. 5.3.

5.2 - Acquisizione dell'ISEE

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati INPS.

Gli studenti devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria *online*.

Lo studente che si immatricola o rinnova l'iscrizione in ritardo consegnando la domanda cartacea deve autorizzare l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE nella stessa domanda.

5.3 - Scadenze ISEE

Lo studente è tenuto a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro il **18 dicembre 2019**.

Entro il predetto termine gli studenti devono autorizzare l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dall'INPS.

Sono tenuti al rispetto dei predetti termini anche gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'a.a. 2018/19.

Gli studenti che sottoscrivono la DSU successivamente al 18 dicembre 2019 o che autorizzano l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE successivamente al 18 dicembre 2019 sono tenuti al pagamento di una penale per tardiva presentazione dell'ISEE così quantificata:

Data sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	Importo penale per tardiva presentazione dell'ISEE
dal 19 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020	€ 50,00
Dall'1 marzo al 31 maggio 2020	€ 100,00
Dall'1 giugno 2020	€ 150,00

Lo studente in possesso di un ISEE 2019 ordinario non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, la cui DSU sia stata sottoscritta entro il 18 dicembre 2019 e che entro la predetta data ha autorizzato l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE, può presentare un nuovo ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario pagando una penale fissa di € 50,00, indipendentemente dal ritardo.

Gli studenti che non presentano l'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario o che non autorizzano l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dalla banca dati INPS, sono collocati nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

5.4 - Studente indipendente.

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro all'anno.

Qualora non si verificano entrambe le suddette condizioni si tiene conto della situazione economica-patrimoniale della famiglia di origine.

5.5 - Studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero o con nucleo familiare di origine residente all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE o ISEE PARIFICATO ai sensi dell'art.8 del DPCM 159/2013.

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine e redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero e gli studenti stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 e con nucleo familiare residente all'estero, devono presentare l'ISEE parificato. La procedura da seguire è indicata nella sezione ISEE del portale UNIBA.

1. La contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero o per studenti italiani con nucleo familiare di origine residente all'estero, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art.8 del DPCM 159/2013 o dell'ISEE parificato è annualmente determinata con apposito provvedimento in un importo fisso pari a € 336,00
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - Studenti stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo (art. 11.1 del presente Regolamento)
 - Studenti apolidi o rifugiati politici

Per i quali valgono le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001.

5.6 - Studenti a cui viene riconosciuto il diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti

Gli studenti che abbiano diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti per ogni anno accademico definitivamente concluso, devono un contributo di iscrizione pari a Euro 500,00, oltre a tassa ADISU e bollo virtuale.

6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI

6.0 - Esoneri totali o parziali

Gli esoneri totali o parziali di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Qualora lo studente avesse i requisiti per ottenere più agevolazioni, allo stesso è riconosciuto d'ufficio l'esonero più favorevole.

6.1 - Esoneri totali

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- A) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

L'esonero comprende anche la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Lo studente deve allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità.

- B) Gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio A.DI.S.U. nell'anno accademico 2019/2020.

All'atto dell'immatricolazione/iscrizione gli studenti devono dichiarare di aver presentato domanda per l'ottenimento della borsa di studio A.DI.S.U., secondo la procedura indicata nell'art. 3.1.

La concessione dell'esonero è effettuata d'ufficio, sulla base dei flussi informativi trasmessi all'Università da parte dell'A.DI.S.U. Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è effettuato direttamente dall'A.DI.S.U.

In caso di revoca della borsa di studio o dell'idoneità da parte dell'A.DI.S.U. o di rinuncia della borsa da parte del titolare, lo studente decade dal beneficio dell'esonero totale ed è tenuto a versare la contribuzione dovuta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'A.DI.S.U. I pagamenti effettuati dopo il predetto termine sono assoggettati alle penali previste nell'art. 15.

- C) Gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 18.000;
- b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi tra l'11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019;

- d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l'11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). Pertanto, gli immatricolati in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 18.000,00 fruiscono dell'esonero totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

- D) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.
- E) Gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (ai sensi dell'art.30 della Legge 30/03/1971, n.118), con un ISEE non superiore a € 4.000.
- F) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- G) Le studentesse in maternità, per i figli nati dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020, previa presentazione di idonea certificazione. Le stesse possono optare per la non iscrizione all'anno accademico di riferimento. Nell'anno di mancata iscrizione non è possibile sostenere esami ed effettuare altri atti di carriera. Per l'anno di mancata iscrizione non è dovuta la tassa di ricognizione.
- H) Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)

- A) Gli studenti con disabilità, con un'invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, usufruiscono di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

Lo studente deve allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità.

- B) Gli studenti immatricolati o iscritti entro la durata legale dei corsi di laurea inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (Scienze Statistiche, Chimica, Fisica, Matematica, Scienza e Tecnologie dei Materiali e Scienze Geologiche (DM 270/04)) fruiscono delle seguenti forme di esonero parziale:
- riduzione della prima rata del contributo onnicomprensivo da € 200,00 a € 130,00 per tutti gli immatricolati;
 - riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al secondo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2019, almeno 15 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00;
 - riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al terzo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2019, almeno 30 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00.

Gli iscritti al secondo e terzo anno devono effettuare il versamento dell'intera prima rata, salvo conguaglio in sede di determinazione della seconda rata, ove dovuta, o di successivo rimborso.

- C) Usufruiscono di una riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli studenti con uno o più componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori e figli) iscritti nell'anno accademico 2019/2020 ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione dell'Università

degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso agli iscritti ai corsi di laurea entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno. La riduzione è elevata al 30% per gli studenti iscritti a corsi di laurea con fratelli/sorelle iscritti a Scuole di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari.

L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'ISEE acquisito per il calcolo del contributo annuale ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.

- C) Gli studenti lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo. A tal fine, gli studenti sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso la Segreteria studenti di competenza non entro il termine di scadenza della seconda rata.
- D) Il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Bari e i figli, anche orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.
- E) Il personale in servizio o in congedo delle seguenti istituzioni e i loro figli, anche orfani, residenti nella Regione Puglia, usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo:
- Marina militare
 - Esercito Italiano
 - Aeronautica militare
 - Carabinieri
 - Croce Rossa Italiana
 - Guardia di Finanza
 - Vigili del fuoco
 - Polizia di Stato
 - Polizia Penitenziaria
 - Polizia Locale - servizi di vigilanza

6.3 - Studenti atleti

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero dalle tasse e dai contributi.

7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI

Gli studenti che superano, entro il 29 novembre dell'anno solare di iscrizione, tutti gli esami del piano di studi statutario previsto dal Dipartimento o Scuola di Medicina per gli anni precedenti a quello di iscrizione (n.e.s. = n.e.p.), senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 28/30, possono richiedere un premio di € 260,00, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di libri, presentando apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ateneo entro il 31 dicembre.

Non concorrono ai fini della valutazione di merito, le prove d'idoneità, laboratori, tirocini, seminari e stage, nonché le valutazioni formative (prove in itinere, prove idoneative) per gli studenti iscritti al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, previste dall'art. 13 del Regolamento didattico del corso di studio.

Per lo stesso anno accademico può essere chiesto un solo bonus libri.

8 - GRANT

Gli studenti che conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea triennale entro la durata normale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Bari.

Il medesimo beneficio viene concesso a coloro i quali conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma nei corsi di laurea magistrale entro la durata normale degli stessi per l'iscrizione a un altro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Bari.

Gli studenti che conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata normale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* per l'iscrizione ad un corso di specializzazione, incluse le scuole di specializzazione dell'Area Medico – Chirurgica, presso l'Università degli Studi di Bari.

Il valore del *GRANT* è quantificato nella misura dell'80% del contributo onnicomprensivo versato per l'ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l'iscrizione al corso di laurea o al corso di specializzazione avvenga entro l'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma di laurea.

Il *GRANT* è utilizzabile solo per l'intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai corsi singoli.

La riduzione è applicata d'ufficio fino a concorrenza dell'importo del contributo dovuto nell'anno di immatricolazione. L'eventuale importo residuo del *GRANT* verrà applicato negli anni successivi.

9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della immatricolazione. È consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

Possono iscriversi a tempo parziale solo gli studenti in corso.

Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo quanto previsto dagli articoli 2.1 e 2.3.

Il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dallo studente a tempo parziale è calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 4 con le seguenti differenziazioni:

- 1) 50% dell'importo determinato sulla base dell'ISEE (art. 4.1);
- 2) 50% della riduzione per merito (art. 4.2);
- 3) il numero di CFU richiesti per beneficiare dell'esonero totale previsto dall'art. 6.1, lettera C) e della riduzione per legge prevista dall'art. 4.5 sono:
 - almeno 5 CFU nel caso di iscrizione al secondo anno accademico
 - almeno 13 CFU nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo;

la durata normale del corso di studio è aumentata in numero pari agli anni di corso per i quali lo studente ha optato per il tempo parziale.

10 - TRASFERIMENTI

10.0 - Trasferimenti da altro ateneo

Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in essere nell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente all'anno di trasferimento non usufruiscono dei benefici di merito previsti dall'art. 4.2.

10.1 - Trasferimenti ad altro ateneo

Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro ateneo entro il 29 novembre 2019, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 67,60 e dell'imposta di bollo; oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale.

Lo studente che effettua l'iscrizione all'a.a. 2019/2020, con versamento della prima rata, non ha diritto al rimborso della stessa qualora presenti successivamente istanza di trasferimento.

Sono esonerati dal pagamento della tassa di trasferimento gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

11 - STUDENTI STRANIERI

11.0 - Comunitari

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

11.1 - Extracomunitari

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (l'elenco è riportato nel D.M. 3 maggio 2018), in condizione di disagio economico accertato sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (art. 13, c. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo fisso di € 200,00, oltre all'imposta di bollo e all'importo minimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata.

12 - CORSI SINGOLI

La domanda di iscrizione a corsi singoli si presenta dal 1 agosto al 29 novembre 2019.

L'iscrizione è valida un anno accademico ed è limitata ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire massimo 30 CFU.

Lo studente può sostenere gli esami entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020. Dopo questo termine l'iscrizione decade.

Le tasse e i contributi di iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti come segue:

- € 16,00 imposta di bollo
- € 142,00 contributo fisso
- € 12,00 contributo ogni CFU che lo studente intende acquisire.

Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione e non è rimborsabile.

L'iscrizione in ritardo, con versamento del contributo d'iscrizione effettuato successivamente al 29 novembre 2019, comporta il pagamento di una penale di € 50,00.

Sono esonerati dal pagamento del contributo d'iscrizione gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

Gli studenti di cui all'art. 6.2, lettere E) e F) è riconosciuta una riduzione del 30% del contributo di iscrizione ai corsi singoli.

Lo status di *Visiting Student* è equiparato allo status di studente dei Corsi Singoli.

13 – STUDENTI IN PERCORSO DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO (L.164/1982)

L'Università degli Studi Bari "Aldo Moro" ha adottato, con delibera del Senato Accademico del 14-20 ottobre 2014, e con D.R. n. 1815 del 18 giugno 2018, una procedura amministrativa per le persone in transizione di genere che consiste in una documentazione provvisoria da utilizzare all'interno dell'Ateneo in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica del sesso, previsto dalla L.164/1982, porti al rilascio di una documentazione anagrafica definitiva.

La documentazione provvisoria prende il nome di "Doppio libretto" o "carriera alias": si tratta di espressioni equivalenti che fanno riferimento ad una stessa misura amministrativa adottata dagli Atenei per garantire e tutelare la privacy degli studenti in transizione di genere all'interno dell'ambito universitario.

La carriera alias non determina tasse aggiuntive al normale percorso universitario.

Consultare a tal proposito: <https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%201815%20del%2018-06-2018.pdf>

14 - TASSA DI EQUIPOLLENZA

La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Se il riconoscimento è concesso in toto, ovvero previa discussione della sola tesi di laurea o di diploma, è dovuto un importo complessivo di € 120,00, comprensivi di bollo virtuale.

Prima di effettuare l'iscrizione ad un corso di studi, è possibile presentare domanda di prevalutazione del titolo estero pagando un onere amministrativo di € 50,00. Tale importo viene portato in detrazione dalla tassa di equipollenza o dai contributi di iscrizione per gli studenti che danno seguito all'iscrizione.

15 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

È tuttavia applicata la sola penale di € 20 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a € 20 e inferiore a € 80; la penale inoltre non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a € 20.

La penale viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di *segreteria online* – sezione pagamenti.

16 – AGEVOLAZIONI PER STUDENTI IN CONDIZIONI O REGIMI PARTICOLARI

- A) La contribuzione studentesca per gli studenti appartenenti a Comunità religiose per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" di cui all'art.8 del DPCM 159/2013 è annualmente determinata con apposito provvedimento in un importo così composto:
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale: € 16,00
 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario quantificata ai sensi dell'art. 2.3 del presente regolamento
 - Contributo onnicomprensivo annuale: € 200,00.
- B) La medesima contribuzione di cui alla precedente lettera A) si applica agli studenti in regime di detenzione.

17 - TASSA DI RICOGNIZIONE

È stabilito in € 65,00 il contributo fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

Sono esonerati dal pagamento del contributo fisso di ricognizione

- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- le studentesse in maternità per un anno di mancata iscrizione dagli studi universitari (art.6.1 G);
- gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

18 - COSTO DIPLOMA

Per l'ammissione alla prova finale lo studente è tenuto a pagare la seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16,00
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16,00
- c) Costo diploma: € 67,60

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo studente rinunci a sostenere l'esame di laurea nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa, deve presentare ulteriore domanda, senza versare nuovamente il costo diploma e l'imposta di bollo virtuale per la pergamena.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60.

Il costo di diploma è comunque dovuto anche da parte degli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui all'art. 6.

19 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall'art. 20.

Le rate successive alla prima già versate non sono rimborsabili anche se la rinuncia agli studi è presentata in data precedente la scadenza delle stesse.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell'a.a. 2019/2020 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

Inoltre, per ottenere la rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici pregressi, inclusi i contributi di mora.

20 - RIMBORSI

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) studenti che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale;
- b) studenti pre-immatricolati all'anno accademico 2019/2020, che non perfezionano l'iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal termine di chiusura delle immatricolazioni;
- c) studenti immatricolati/iscritti all'anno accademico 2019/2020, che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell'anno accademico 2019/2020 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla domanda di rinuncia agli studi;
- d) laureandi che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2019/2020 e che conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo.

Eventuali domande di rimborso presentate oltre i predetti termini, possono essere accettate, a condizione che siano adeguatamente motivate. In caso di accettazione, l'Ateneo trattiene dalla quota di rimborso dovuto un onere amministrativo di € 50,00 a titolo di mora per presentazione dell'istanza oltre i termini prescritti.

Sono rimborsabili, su domanda dello studente, gli importi del contributo onnicomprensivo pagati con la seconda o con la terza rata che, a seguito di ricalcolo e/o riconoscimento posteriore di un esonero totale o parziale, risultino versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.

In caso di rinuncia agli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della seconda e della terza rata dell'a.a. 2019/2020 già versate ma la cui scadenza è successiva alla data di rinuncia agli studi.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per:

- imposta di bollo;
- tassa di ammissione alle selezioni per i corsi di laurea a numero programmato.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.D.I.S.U.

21 – CERTIFICAZIONI

I certificati possono essere richiesti *online* tramite la piattaforma [ARCO](https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/certificazioni) o direttamente agli sportelli della propria Segreteria studenti personalmente oppure tramite terza persona munita di documento di identità, di delega in carta libera e di copia fronte/retro del documento di identità del richiedente mediante la compilazione di apposito modulo (link di riferimento: <https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/certificazioni>).

Per ottenere il rilascio di certificati, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Coloro che hanno perso lo *status* di studente sono tenuti, inoltre, a effettuare un pagamento di € 5,00 per i certificati digitali richiesti *online* oppure un versamento di € 2,00 sul c/c postale n.8706 intestato all'Università degli Studi di Bari per ogni certificato richiesto.

Il certificato digitale può essere inviato telematicamente oppure stampato in più copie; l'autenticità è verificata con l'applicazione SCeRPA Mobile nei cinque anni successivi al rilascio.

22 - ACCERTAMENTI

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.D.I.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste per legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione evasa.

SEZIONE III - TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI POST-LAUREA

23 - CORSI PER I QUALI È PREVISTO IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Il tirocinio *post-lauream* è previsto obbligatoriamente dall'ordinamento dei Corsi di Laurea in Psicologia, quale requisito per la partecipazione agli Esami di Stato ed allo svolgimento della professione.

Il tirocinio professionalizzante *post-lauream* è necessario per l'Esame di Stato (Sezioni A e B dell'Albo) e deve essere svolto presso strutture (dipartimenti, università, aziende/enti pubblici e privati) ritenute idonee dall'Università degli Studi di Bari, d'intesa con il competente Ordine degli Psicologi.

24 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I laureati in Psicologia devono svolgere, sempre ai fini dell'accesso agli Esami di Stato, il tirocinio annuale *post-lauream* articolato in due semestri consecutivi.

All'atto della presentazione della domanda, i candidati troveranno l'elenco degli Enti convenzionati, con l'indicazione del numero dei posti disponibili in ciascuna struttura.

La presentazione della suddetta domanda non prevede un termine di scadenza; di conseguenza i candidati potranno presentare la relativa domanda a far data dal giorno successivo a quello del conseguimento del Diploma di Laurea.

Le modalità di presentazione della domanda sono indicate nella specifica pagina web sul sito Uniba.

25 - CONTRIBUTO ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO

I laureati che richiedono di svolgere il tirocinio *post-lauream* presso le sedi convenzionate con l'Università degli Studi di Bari sono tenuti, contestualmente alla presentazione della domanda, al pagamento di un contributo annuale di accompagnamento al tirocinio e predisposizione del relativo libretto.

Attesa la qualità del servizio fornito ai candidati, gli stessi sono obbligati ad effettuare il versamento di tale contributo, secondo le specifiche modalità come di seguito riportate:

- € 70,00 per tutti i candidati che hanno conseguito il titolo presso l'Università degli Studi di Bari che abbiano attivato il tirocinio entro l'anno di conseguimento di detto titolo;
- € 150,00 per tutti i candidati che hanno conseguito il titolo presso l'Università degli Studi di Bari che abbiano attivato il tirocinio oltre i dodici mesi dal conseguimento di detto titolo;
- € 250,00 per tutti i candidati provenienti da altre Università.

Il versamento di detti importi dovrà essere effettuato mediante bollettino MAV, ovvero tramite bonifico bancario sul c/c bancario IT40I03111040070000000002494, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

In caso di mancato completamento del tirocinio *post-lauream* da parte del tirocinante non è previsto alcun rimborso degli importi corrisposti.

SEZIONE IV - ESAMI DI STATO

26 – ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO

Ai fini dell'iscrizione agli Esami di Stato sono richiesti i versamenti indicati nelle ordinanze ministeriali e nei successivi bandi emanati dall'Ateneo.

27 - ALTRI CONTRIBUTI

Da allegare alla prima richiesta di certificazione – L. 8 dicembre 1956 n. 1378 art. 4 comma secondo

IMPORTO	INTESTAZIONE E NUMERO C/C	CAUSALE
€ 104.00	Università degli studi di Bari Aldo Moro c/c 8706	Costo diploma di abilitazione professionale
€ 140.00	A.DI.S.U. Bari - Regione Puglia c/c 00860700 da effettuare solo da coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro	Tassa abilitazione professionale
€ 140.00	A.DI.S.U. Politecnico - Regione Puglia c/c 840702 da effettuare solo da coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso il Politecnico di Bari	Tassa abilitazione professionale
€ 140.00	A.DI.S.U. Foggia - Regione Puglia c/c 15614712 da effettuare solo da coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso l'Università degli Studi di Foggia	Tassa abilitazione professionale
€ 140.00	A.DI.S.U. Lecce - Regione Puglia c/c 14602734 da effettuare solo da coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso l'Università di Lecce	Tassa abilitazione professionale

SEZIONE V - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

28 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Area Umanistica;
- Area Giuridica,
- Area Medica;
- Area Sanitaria (laureati non medici);
- Area Veterinaria;

29 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

29.1 - Composizione della contribuzione dovuta dagli Specializzandi.

La contribuzione a carico degli specializzandi è costituita da:

- imposta di bollo;
- A.Di.S.U. - tassa regionale per il diritto allo studio universitario (fatta eccezione per gli specializzandi dell'Area Medica);
- contributo onnicomprensivo annuale;
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dello studente per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni;
- student card per i soli immatricolati, ad eccezione degli specializzandi di area medica.

29.2 - Imposta di bollo.

L'Imposta di bollo è calcolata in applicazione dell'art. 2.1 del presente Regolamento.

29.3 – A.Di.S.U. - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Calcolata in applicazione dell'art. 2.3 del presente Regolamento.

Si precisa altresì, che dalla predetta Tassa Regionale-A.Di.S.U., godono di esenzione totale, i soli Specializzandi afferenti all'Area Medica.

29.4 Contributo onnicomprensivo annuale scuole di specializzazione

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo specializzando e della condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, determinata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato I.S.E.E. UNIVERSITARIO).

L'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per l'A.A. 2019/2020, fermo restando le forme di riduzione ed esonero parziale o totale di cui al presente articolo e all'art. 35, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, è così distinto:

- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Umanistica: € 1.472,20
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Giuridica: € 2.080,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Medica: € 1.472,20;
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Sanitaria (con accesso laureati non medici): € 1.472,20;
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Veterinaria: € 3.000,00

29.4.1 - Riduzione per condizione economico-patrimoniale.

Gli specializzandi immatricolati o iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad eccezione delle Scuole di Area Medica, che attestano una condizione economico-patrimoniale familiare dell'anno di pertinenza con riferimento a un valore I.S.E.E. $\leq$ € 14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III.

La riduzione è elevata al 50% se, oltre alla condizione reddituale sopra indicata, concorrono le seguenti condizioni di merito:

- a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode;
- b. per gli iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito voto esame di profitto dell'anno precedente pari a 50/50 e lode.

29.4.2 - Grant

Gli iscritti alle scuole di specializzazione (inclusi gli specializzandi di area medica) che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata normale degli stessi possono beneficiare di un GRANT (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione ad un corso di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari.

Il valore del GRANT è quantificato nella misura dell'80% dell'importo complessivo di tasse e contributi versato per l'ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l'iscrizione al corso di specializzazione avvenga entro l'anno accademico successivo al conseguimento del diploma di laurea o di laurea magistrale.

Il grant è utilizzabile solo per l'intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai singoli moduli.

30 – AREA UMANISTICA “Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici”.

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Umanistica sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 1.472,20 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00; (Art. 2.1);
- A.Di.S.U.- Tassa Regionale €120,00 salvo eventuale conguaglio di quest'ultima nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più A.Di.S.U. Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.608,20.

Per gli immatricolati l'importo suddetto va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

30.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della tassa regionale A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate:

30.1.1 - Prima rata di € 380,00 è versata, con bollettino MAV, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

1. Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 244,00;
2. Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale;
3. Importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. Universitario;

Per gli immatricolati l'importo della prima rata va maggiorato del costo della Student card di € 5,00.

30.1.2 - Seconda rata di € 614,10 più (se dovuto) l'eventuale conguaglio per l'A.Di.S.U. Tassa Regionale, dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, con bollettino MAV.

30.1.3 - Terza rata di € 614,10 dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno, con bollettino MAV.

31 – AREA GIURIDICA “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”.

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Giuridica per le Professioni Legali, sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 2.080,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- A.Di.S.U.-Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest'ultima nella seconda rata (Art. 2.3);
- per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più A.Di.S.U. Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 2.216,00.

Per gli immatricolati l'importo suddetto va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

31.1 Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della tassa regionale A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 2 rate:

31.1.1 - Prima Rata di € 1.176,00 è versata, con bollettino MAV, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 1.040,00;
- Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale;
- Importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. Universitario;

Per gli immatricolati l'importo della prima rata va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

31.1.2 - Seconda rata di € 1.040,00 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio per l'A.Di.S.U. Tassa Regionale dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno, con bollettino MAV.

32 – AREA MEDICA “Scuole di Specializzazione di Area medica”

I laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Area Medico-chirurgica con contratto di formazione ministeriale/regionale/privato o in qualità di dipendenti del S.S.N./polizia di stato/Medica militare in Servizio Permanente Effettivo sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 1.472,20 da incrementare dell'imposta di bollo di € 16,00, assolta in modo virtuale, per un totale complessivo pari a € 1.488,20.

32.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 3 rate:

32.1.1 - Prima rata di € 260,00 è versata con bollettino MAV all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- I. Acconto contributo onnicomprensivo annuale € 244,00;
- II. Imposta di bollo di € 16,00, assolta in modo virtuale.

32.1.2 - Seconda rata di € 614,10 dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, con bollettino MAV.

32.1.3 - Terza rata di € 614,10 dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno, con bollettino MAV.

33 – AREA SANITARIA “Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”

(con accesso ai Laureati Non Medici)

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Sanitaria (laureati non medici) sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a 1.472,20 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- A.Di.S.U.-Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest'ultima nella seconda rata (Art. 2.3);
- per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più A.Di.S.U.-Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.608,20.

Per gli immatricolati l'importo suddetto va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

33.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della tassa regionale A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate:

33.1.1 - Prima rata di € 380,00 è versata, con bollettino MAV, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 244,00;
- Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale;
- Importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. Universitario;

Per gli immatricolati l'importo della prima rata va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

33.1.2 - Seconda rata di € 614,10 più (se dovuto) l'eventuale conguaglio per l'A.Di.S.U. Tassa Regionale, dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, con bollettino MAV.

33.1.3 – Terza rata di € 614,10 dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno, con bollettino MAV.

34 – AREA VETERINARIA “Scuole di specializzazione di Area Veterinaria”

I laureati e gli iscritti che hanno titolo all'accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Veterinaria, sono tenuti al pagamento del “Contributo onnicomprensivo” annuale massimo pari a € 3.000 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- A.Di.S.U.- Tassa Regionale € 120,00 salvo eventuale conguaglio di quest'ultima nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più A.Di.S.U.- Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 3.136,00.

Per gli immatricolati l'importo suddetto va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

34.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della tassa regionale A.Di.S.U. minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 3 rate:

34.1.1 - Prima rata di € 1.136,00 è versata, con bollettino MAV, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 1.000,00;
- Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale;
- Importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. Universitario.

Per gli immatricolati l'importo della prima rata va maggiorato del costo della student card, di € 5,00.

34.1.2 - Seconda rata di € 1.000,00 più (se dovuto) l'eventuale conguaglio per l'A.Di.S.U. Tassa Regionale, dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, con bollettino MAV.

34.1.3 - Terza rata di € 1.000,00 dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno, con bollettino MAV.

35 – ESONERI

35.1 Esoneri Totali

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi:

- a) Gli specializzandi in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo di specializzazione.
- b) Gli specializzandi figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000.
- c) Gli specializzandi beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- d) Gli specializzandi iscritti alle scuole di area sanitaria (biologi e farmacisti) di area veterinaria e di area umanistica – giuridica, vincitori o idonei A.DI.SU.
- e) Le specializzande in maternità, nell'anno accademico di nascita del figlio/a, previa presentazione di idonea certificazione.

35.2 - Esoneri Parziali

Sono previste ulteriori forme di esonero parziale dei contributi:

- a) Gli specializzandi portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% dell'importo spettante, anche se già in possesso di un titolo di specializzazione.
- b) Esclusivamente per gli specializzandi non di Area Medica, gli specializzandi lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% dell'importo di tasse e contributi. A tal fine, gli specializzandi sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso l'Ufficio della Segreteria Amministrativa di competenza entro il termine di scadenza per l'immatricolazione e/o iscrizione

- c) Gli specializzandi titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sui contributi dovuti in base all'ISEE e al merito.
- d) Usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo gli specializzandi con uno o più componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori e figli) iscritti a scuole di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso ad uno solo degli specializzandi, in particolar modo al secondo degli iscritti a condizione che l'altro specializzando sia incluso nel medesimo nucleo familiare e abbia la medesima residenza. Il beneficio è mantenuto negli anni successivi anche qualora l'altro specializzando non sia più iscritto/a presso l'Università degli Studi di Bari, purché l'uscita sia avvenuta a seguito del conseguimento del titolo di scuola di specializzazione.

36 – COSTI E SERVIZI

36.1 - Costo Diploma

Entro i termini della presentazione della domanda di diploma di specializzazione, lo specializzando è tenuto al pagamento della seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16,00
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16,00
- c) Costo diploma: € 67,60

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo studente rinunci a sostenere l'esame di specializzazione nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa, deve presentare ulteriore domanda senza versare nuovamente il costo diploma.

Il costo di diploma è comunque dovuto anche da parte di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione compresi coloro che usufruiscono di eventuali riduzioni.

36.2 - Duplicato Diploma di Specializzazione

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60, oltre marca da bollo vigente assolta in modo virtuale.

36.3 - Trasferimenti

Gli specializzandi che presentano istanza di trasferimento presso altra sede entro i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 67,60, oltre marca da bollo vigente assolta in modo virtuale. Scaduti i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo è dovuta anche la prima rata di iscrizione.

36.4 - Rinuncia agli studi

Le rate successive alla prima già versate non sono rimborsabili anche se la rinuncia agli studi è presentata in data precedente alle scadenze delle stesse.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell'a.a. 2019/2020 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

36.5 – Tassa di ricognizione

È stabilito in € 65,00 il contributo fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

36.6 - Specializzandi provenienti da altre sedi Universitarie

Gli specializzandi provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Bari.

37 - COSTO CERTIFICATI SPECIALIZZATI

Lo specializzato è tenuto a versare su c/c postale 8706, intestato a Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ovvero mediante diversa modalità di pagamento definita dall'Amministrazione, € **5,00** per i certificati richiesti, successivi al primo, con causale "costo certificato di specializzazione".

38 - RIMBORSI

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) specializzandi che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale;
- b) specializzandi pre-immatricolati all'anno accademico 2019/2020, che non perfezionano l'iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni.
- c) specializzandi immatricolati/iscritti all'anno 2019/2020 che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell'anno accademico 2019/2020 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per:

- imposta di bollo;
- tassa di ammissione al concorso.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.D.I.S.U.

39 – PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

39.1 - Pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza:

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale modulata in relazione ai seguenti giorni di ritardo:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza,
- € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni,
- € 80,00 per quelli oltre i 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata

39.2 - Pagamenti ricadenti in giorno festivo.

I pagamenti con scadenza in un giorno festivo sono differiti, senza aggravio di penali, al giorno successivo non festivo.

40 – PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli specializzandi per usufruire delle riduzioni sulla seconda e terza rata, del contributo onnicomprensivo, in relazione alla propria condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, devono chiedere l'emissione dell'attestazione I.S.E.E. calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente, presso i C.A.F./C.A.A.F., ovvero direttamente tramite il Cassetto Previdenziale I.N.P.S., dotandosi prima del codice PIN di tipo "dispositivo":

L'attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

Lo specializzando, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell'ISEE, al fine di poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento.

Inoltre, è necessario conservare la ricevuta rilasciata dal CAF/CAAF o da altro soggetto autorizzato, sulla quale è riportata la data ed il protocollo della presentazione della DSU.

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Gli specializzandi devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria online.

Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Se l'attestazione ISEE contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente all'INPS o al CAF per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Per l'a.a. 2019/2020 il calcolo del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale è effettuato sull'**ISEE 2019**.

41 – ACCERTAMENTI

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.D.I.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste per legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione.

42 – DISPOSIZIONI FINALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO

La somma da destinare per il fondo di Funzionamento è pari al 30% della quota della contribuzione degli specializzandi al fine dello svolgimento delle attività di specializzazione (partecipazione a progetti di ricerca e/o periodi di formazione, partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società scientifiche nazionali e internazionali, organizzazione di eventi sul territorio, organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione etc.).

L'accesso al fondo di funzionamento è disciplinato dal Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi approvato con D.R. n. 2344 del 23.07.2018.

SEZIONE VI - MASTER UNIVERSITARI, SHORT MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO, SUMMER/WINTER SCHOOL

43 - CONTRIBUZIONE

Nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni Master, Short Master, Corso di Perfezionamento ed Alta Formazione, Corso di Aggiornamento, Summer e Winter School è specificata la contribuzione a carico di coloro che si iscrivono ai Corsi in qualità di studente, uditor o ad un singolo modulo. Le quote di contribuzione, stabilite dal proponente quale garante del Corso, comprendono altresì tasse e contributi fissi:

- € 54,00 contributo per l'ammissione alla frequenza/selezione;
- € 16,00 imposta di bollo virtuale;
- € 4,13 contributo polizze assicurative.

Gli iscritti ai Master e ai Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione, di durata almeno annuale, possono richiedere la student card, del costo di € 5,00, mediante bollettino MAV predisposto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

La contribuzione ad un corso di durata biennale prevede il pagamento del contributo annuo di iscrizione, dell'imposta di bollo e del contributo assicurativo al rinnovo dell'iscrizione.

Qualora sia prevista, nella proposta progettuale di ciascun Corso, la possibilità di iscrizione ai singoli moduli o in qualità di uditor, la quota di contribuzione, l'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione ed il contributo per le polizze assicurative verranno assolti in modo non virtuale.

Il costo di ciascun modulo è parametrato al numero di CFU e al contributo di iscrizione per ciascun corso nel quale il singolo modulo è erogato.

La quota di contribuzione se superiore a € 1.000 può essere suddivisa in massimo n. 2 (due) rate.

44 – RATE E PENALI PER PAGAMENTI TARDIVI

In caso di rateizzazione, l'iscrizione avviene con il pagamento della prima rata pari al 60% della quota di contribuzione, mentre per il versamento della seconda rata saranno osservate le seguenti scadenze:

Per gli iscritti nel primo trimestre (novembre 2019-gennaio 2020)	30 MARZO 2020
Per gli iscritti nel secondo trimestre (febbraio-aprile 2020)	30 GIUGNO 2020
Per gli iscritti nel terzo trimestre (maggio-luglio 2020)	30 SETTEMBRE 2020
Per gli iscritti nel quarto trimestre (agosto-ottobre 2020)	30 DICEMBRE 2020

La non regolarizzazione della contribuzione all'immatricolazione entro la scadenza stabilita nel provvedimento di istituzione ed attivazione implica pertanto la mancata iscrizione ai Corsi. La rata successiva dovrà essere corrisposta nel rispetto delle scadenze stabilite nel provvedimento di istituzione/attivazione, pena il versamento aggiuntivo delle seguenti penali:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza;
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza;
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica alla seconda rata e viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino di ciascuna penale è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di segreteria online – sezione pagamenti.

45 – RECUPERO POSTI PROGRAMMATI

Qualora al termine della scadenza per le iscrizioni ai Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento risultassero ancora posti disponibili, gli interessati, previa autorizzazione del Responsabile del Corso, potranno iscriversi con il versamento delle quote di contribuzione, delle tasse e contributi fissi:

- -€ 54,00 contributo per l'ammissione alla frequenza/selezione;
- -€ 16,00 imposta di bollo virtuale;
- -€ 4,13 contributo polizze assicurative.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione di avvenuta ammissione da parte degli Uffici competenti.

In caso di rateizzazione, il versamento della seconda rata avverrà secondo le scadenze previste dall'art. 44.

46 – DIPLOMA ED ATTESTATO FINALE

Il rilascio del diploma dei Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento o dell'attestato finale è facoltativo e avviene su richiesta dell'interessato, mediante il versamento di € 67,60 da effettuare tramite bollettino MAV predisposto dall'Ateneo, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare. All'atto del rilascio verranno richieste n. 2 marche da bollo (€ 16 imposta di bollo da apporre sul diploma; € 16 imposta di bollo per la domanda di rilascio del diploma o dell'attestato).

47 – CERTIFICATI

Per il rilascio dei certificati, esclusi i casi di esenzione previsti dalla legge, occorre allegare una marca da bollo avente valore legale (€ 16,00) da applicare sulla richiesta e tante marche da bollo aventi valore legale per il numero dei certificati richiesti, qualora la certificazione consti di più fogli andrà applicata una marca da bollo ogni quattro facciate.

Per ottenere il rilascio di certificati, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Coloro che hanno concluso il percorso formativo dovranno effettuare un versamento di € 5,00 per ogni certificato richiesto sul c/c postale n.8706 (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

48 – AGEVOLAZIONI ED ESONERI

Al personale dipendente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si applica una riduzione del 30% della quota di contribuzione limitatamente ai seguenti Corsi: Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento. Non sono previste altre forme di esonero parziale/totale o riduzioni ed agevolazioni. Possono, tuttavia, essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con altri enti.

49 - RIMBORSI E RINUNCE

In caso di non attivazione dei Corsi sono rimborsate le quote di contribuzione versate, escluse le quote accessorie (imposta di bollo, contributo fisso per l'ammissione alla frequenza/selezione). Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate.

SEZIONE VII - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

50 – TASSE E CONTRIBUTI

Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997.

Per la partecipazione al concorso per l'accesso al Corso di Dottorato il candidato è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione alle prove concorsuali indicato nel bando di concorso, quale compartecipazione ai costi amministrativi, non rimborsabile né cumulabile con la contribuzione universitaria.

In caso di stranieri residenti all'estero non è dovuto alcun versamento.

Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai Corsi di dottorato, dovuto dai soli dipendenti pubblici non fruitori di borsa di studio, ammonta a € 841,89 così suddiviso:

- I rata, di € 345,17, all'atto di iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale;
- II rata, di € 496,72, dovuta da quei dottorandi con indicatore ISEE Dottorato di ricerca maggiore di € 14.518,38 per l'A.A. 2019/2020), dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno di corso.

Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della Tassa regionale, determinata secondo il reddito del proprio nucleo familiare (Mod. ISEE), dell'importo indicato nella tabella riportata di seguito:

TASSA REGIONALE ISEE

da € 0 a € 23.000,00	€ 120,00
da € 23.000,01 a € 46.000,00	€ 140,00
superiore a € 46.000,01	€ 160,00

Gli studenti che non presentano l'ISEE sono collocati nella fascia massima della tassa regionale.

Inoltre, tutti i dottorandi sono tenuti, al momento dell'immatricolazione, al pagamento del contributo previsto per il rilascio della Student Card, di € 5,00 mediante bollettino MAV predisposto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al pagamento dell'importo massimo del contributo.

Sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca, tranne i dottorandi in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

I dottorandi in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo accademico, sono esonerati totalmente da tasse e contributi.

I dottorandi beneficiari delle borse di studio ADISU e di eventuali prestiti d'onore, gli studenti idonei, non beneficiari per scarsità di risorse, sono esonerati dal pagamento del contributo.

I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio o rinunciano alla stessa sono esonerati dal pagamento dei contributi.

I dottorandi che non rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo saranno esclusi dal corso di dottorato.

51- COSTO DIPLOMA

In ogni caso è dovuto l'importo di € 67,60 per costo diploma, oltre all'imposta di bollo vigente.

52 – PENALI

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuali entro 30 giorni dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli effettuati oltre i 60 giorni dalla scadenza.

53 – BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione delle borse di studio per i dottorati di ricerca.

Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica dei candidati.

L'importo delle borse di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto MIUR del 25 gennaio 2018 n. 40. Tale importo potrà essere incrementato nella misura del 50% e per un periodo non superiore ai 18 mesi, per attività di ricerca all'estero, autorizzata dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti per periodi superiori ai sei mesi.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.

La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00).

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura.

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si è verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno medesimo.

Nell'ipotesi in cui la borsa gravi su fondi pubblici esterni e l'Ente erogatore abbia determinato una disciplina specifica per il finanziamento, l'Università adotta quale principio generale la possibilità di derogare al vigente Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio.

La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento dei contributi di iscrizione dell'intero anno accademico.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione di esso), non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.

La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.

L'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità contenute nel presente articolo. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo.

Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984 n. 476.

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE VIII – NORME FINALI

54 - *PRIVACY*

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità di gestione, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI.

Il Responsabile della protezione dei dati personali RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rdp@uniba.it.

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:

<https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>

CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE II - CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI	
immatricolazioni a corsi non ad accesso programmato	dal 15 luglio 2019 al 29 novembre 2019
bonus immatricolazioni corsi non ad accesso programmato (€ 50,00)	dal 15 luglio al 31 luglio 2019
iscrizione anni successivi al primo	dal 1 agosto 2019 al 29 novembre 2019
scadenza prima rata	29 novembre 2019
scadenza seconda rata	30 aprile 2020
scadenza terza rata	10 luglio 2020
sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	18 dicembre 2019
tardiva sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	dal 19 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 con maggiorazione di € 50.00
	Dall'1 marzo al 31 maggio 2020 con maggiorazione di € 100.00
	Dall'1 giugno 2020 con maggiorazione di € 150.00
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20.00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40.00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80.00
tardive iscrizioni/immatricolazioni a corsi non ad accesso programmato	oltre 15 maggio 2020: onere amministrativo di € 100 oltre ai diritti di mora previsti
esame di laurea	sessione estiva • dal 21 al 30 aprile di ogni anno; • dal 21 al 31 marzo di ogni anno per la scuola/dipartimento di medicina
	sessione autunnale • dal 21 al 30 aprile di ogni anno; • dal 21 al 31 marzo di ogni anno per la scuola/dipartimento di medicina
	sessione straordinaria • dal 1 al 10 dicembre di ogni anno; • dal 1 al 10 dicembre di ogni anno per il Dipartimento di Giurisprudenza (appello di febbraio); • dal 21 al 31 gennaio di ogni anno per il Dipartimento di Giurisprudenza (appello di aprile)
costo diploma laurea	Entro i termini della presentazione della domanda di laurea
istanza di trasferimento presso altro ateneo,	• entro il 29 novembre 2019 • oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale.
SEZIONE III - TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI POST-LAUREA	
domanda non prevede un termine di scadenza	
SEZIONE IV - ESAMI DI STATO	
Ai fini dell'iscrizione agli Esami di Stato sono richiesti i versamenti indicati nelle ordinanze ministeriali e nei successivi bandi emanati dall'Ateneo.	

SEZIONE V – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	
<i>Area Umanistica</i> <i>Area Medica</i> <i>Area Sanitaria (laureati non medici)</i> <i>Area Veterinaria</i>	• Prima rata versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo • Seconda rata entro il 30 aprile • Terza rata entro il 10 luglio di ogni anno
<i>Area Giuridica</i>	• Prima rata versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo • Seconda rata entro il 10 luglio
costo diploma	Entro i termini della presentazione della domanda di diploma di specializzazione
trasferimenti presso altra sede	• entro i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo, • Scaduti i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo è dovuta anche la prima rata di iscrizione
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20.00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40.00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80.00
SEZIONE VI - MASTER UNIVERSITARI, SHORT MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO, SUMMER/WINTER SCHOOL	
In caso di rateizzazione, l'iscrizione avviene con il pagamento della prima rata pari al 60% della quota di contribuzione, mentre per il versamento della seconda rata saranno osservate le seguenti scadenze:	Per gli iscritti nel primo trimestre (novembre 2019-gennaio 2020) 30 MARZO 2020
	Per gli iscritti nel secondo trimestre (febbraio-aprile 2020) 30 GIUGNO 2020
	Per gli iscritti nel terzo trimestre (maggio-luglio 2020) 30 SETTEMBRE 2020
	Per gli iscritti nel terzo trimestre (agosto-ottobre 2020) 30 DICEMBRE 2020
recupero posti vacanti	entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'apposita documentazione di avvenuta ammissione da parte degli uffici competenti
SEZIONE VII CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	
il candidato è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione alle prove concorsuali indicato nel bando di concorso	
il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, dovuto dai soli dipendenti pubblici non fruitori di borsa di studio	• I rata, di € 345,17, all'atto di iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale; • II rata, dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno di corso.
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20.00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40.00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80.00